

CAMERA DEI DEPUTATI

Assemblea

Seduta di mercoledì 24 settembre 2014

Interrogazione a risposta immediata n. 3-01044 dell'On. Luigi Laquaniti su iniziative in merito all'attribuzione dello *status* di agente di polizia giudiziaria alle guardie venatorie volontarie e alle guardie zoofile.

Interviene il Ministro Alfano

PRESIDENTE. L'onorevole Lacquaniti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-01044, concernente iniziative in merito all'attribuzione dello *status* di agente di polizia giudiziaria alle guardie venatorie volontarie e alle guardie zoofile, per un minuto.

LUIGI LACQUANITI. Signor Presidente, signor Ministro l'interrogazione odierna ha ad oggetto un parere che il suo Ministero, esattamente un anno fa, ha reso alla prefettura di Brescia, negando lo *status* di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria alle guardie venatorie e zoofile volontarie, in questo modo andando un po' contro quello che era l'indirizzo già definito dalla legge n. 157 del 1992 e poi confortato anche dall'alta giurisprudenza della Corte di Cassazione che, prima nel 2006 e poi nel 2011, aveva confermato questo indirizzo e cioè il riconoscimento di questo *status* di polizia giudiziaria alle guardie venatorie volontarie. Con l'interrogazione siamo a richiederle di cambiare questo parere e di fare chiarezza in questa materia piuttosto complessa.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere.

ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione l'onorevole Lacquaniti esprime, come ha già detto, la perplessità in merito al parere che lo scorso anno il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso alla pretura di Brescia, negando che alle guardie venatorie volontarie possa riconoscersi la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Preciso al riguardo che il possesso di tale qualifica non è oggetto di conferimento amministrativo bensì discende direttamente da norme di legge in relazione alla natura e ai contenuti degli specifici compiti di vigilanza affidati a determinati agenti ed operatori.

In effetti la legge n. 157 del 1992, che reca norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, attribuisce la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo a determinate categorie tra le quali non sono comprese espressamente le guardie volontarie venatorie. A queste ultime sono attribuiti, a determinate condizioni e in maniera esplicita, solo compiti di vigilanza.

Peraltro il parere reso dal Dipartimento della pubblica sicurezza alla prefettura di Brescia non aveva alcuna portata innovativa, poiché si limitava a richiamare in premessa una precedente circolare del 2003 e un pronunciamento del Ministero della giustizia dello stesso anno, entrambi contrari al riconoscimento delle qualifiche sia di ufficiale che di agente di Polizia giudiziaria nei confronti delle guardie venatorie volontarie. Tale orientamento è del resto

suffragato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, ancorché ricorrano pronunce della suprema Corte di segno diverso basate sull'assunto che la qualifica di operatore di Polizia giudiziaria consegue dalla stessa attribuzione dei compiti di vigilanza venatoria. La questione potrebbe meritare anche un chiarimento legislativo con il necessario coinvolgimento del Ministero della giustizia affinché prevalgano i profili di competenza che sono del Ministero della giustizia; un intervento legislativo che elimini ogni residua incertezza.

PRESIDENTE. L'onorevole Lacquaniti ha facoltà di replicare, per due minuti.

LUIGI LACQUANITI. Signor Presidente, ringrazio anch'io il Ministro, è evidente che la materia è piuttosto complessa, ce ne rendiamo conto, e non è univoca e quindi convergo anch'io con il Ministro che occorra un intervento normativo che mi riservo, appunto, nella mia qualifica di deputato, di predisporre. Per il resto, la risposta però non ci convince; non ci convince perché, ripeto, noi abbiamo la legge del 1992 che faceva riferimento espresso alle guardie oggetto dell'interrogazione, definendole e qualificandole come guardie giurate e poi, in base a questo, sentenze della Cassazione – le sentenze nominate prima, elencate prima – facevano riferimento alle funzioni di Polizia giudiziaria che possono essere riconosciute a questo personale volontario.

Faccio notare che quando si parla di caccia si parla di un settore importante per l'economia nazionale; un settore che vanta un fatturato di un miliardo di euro e rotti e, quindi, il corretto esperimento, svolgimento delle funzioni legate alla caccia necessita anche di questo tipo di guardie. Sono guardie che sono, per così dire, a costo zero per il Paese, per lo Stato, per l'economia nazionale. Sono guardie volontarie, sono guardie formate; quindi, nulla relativamente alla loro attività può essere caratterizzato in termini di pressappochismo. A fronte di questo le violazioni in ordine alla caccia annualmente si contano nell'ordine di centinaia; l'ultimo caso è l'abbattimento in provincia di Brescia, a Padenghe sul Garda, di un raro esemplare di falco. Nel 2012 le violazioni sia di ordine civile che di ordine penale sono state, solo in provincia di Brescia, più di 400. A fronte di questi numeri io ritengo che la funzione svolta da questi volontari possa essere estremamente rilevante.